

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 38-8191

L.r. 63/1978 art. 18 bis. Approvazione dei criteri per la concessione del contributo regionale a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per i danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per la lotta al tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*).

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" prevede all'articolo 5, comma 1 il divieto di introduzione e diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, in cui è presente *Anoplophora glabripennis*.

il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014);

la Decisione di Esecuzione della Commissione 2015/893/UE del 9 giugno 2015 prevede misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

Dato atto che:

a fine luglio 2018 è stato rinvenuto, per la prima volta in Piemonte, il coleottero cerambicide *Anoplophora glabripennis*, nel Comune di Vaie (TO) e che a metà settembre 2018 l'insetto è stato ritrovato anche nel Comune di Cuneo;

Anoplophora glabripennis è un organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio del 8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, e rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali, arboree e arbustive, per gli ecosistemi urbani e forestali;

le piante attaccate dall'insetto appartengono ai seguenti generi: *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo);

il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha comunicato al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Servizio Fitosanitario Centrale, con nota prot. 23281/A1703A del 31/07/2018, il ritrovamento di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO) e con nota prot. 26871/A1703A del 21/09/2018 il ritrovamento nel Comune di Cuneo;

i focolai di Vaie e Cuneo sono stati rispettivamente notificati alla Commissione UE mediante il portale "Europhyt" in data 02/08/2018 Outbreak N. 596 e in data 24/09/2018 Outbreak N. 628;

con D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 e con D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018 il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha effettuato rispettivamente la demarcazione relativa al focolaio di Vaie e al focolaio di Cuneo, definendo le prime misure di emergenza e individuando le rispettive zone-cuscinetto con raggio di 2 Km dai focolai;

con DGR 26-7691 del 12 ottobre 2018 sono state definite le modalità di gestione dell'emergenza.

Dato atto, inoltre, che:

la Decisione di Esecuzione della Commissione 2015/893/UE del 9 giugno 2015 prevede nell'allegato 2, punto 2, specifiche misure per lo spostamento delle piante specificate, come definite all'art. 1 lettera a), e in particolare il blocco della loro movimentazione per due anni; tale disposizione impone misure fitosanitarie per le aziende vivaistiche ricadenti nella zona demarcata al fine di effettuare un idoneo piano di eradicazione.

Dato atto, altresì, che, nell'ambito delle misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893:

con D.D. 10 agosto 2018, n. 902 è stata approvata la definizione delle zone delimitate e applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali di eradicazione;

con D.D. 29 ottobre 2018, n. 1086, è stata approvata la definizione della zona delimitata nel Comune di Cuneo;

le aziende vivaistiche ricadenti nelle zone demarcate (3 relative al focolaio di Vaie - TO e una relativa al focolaio di Cuneo) sono state ispezionate e le piante specificate presenti in vivaio sono state oggetto di blocco come riportato nei verbali dei sopralluoghi effettuati da ispettori fitosanitari del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

alle suddette aziende vivaistiche è stato inviata un'ingiunzione di blocco della movimentazione con prescrizione della distruzione delle piante;

il numero di piante specificate sottoposte a blocco e che devono essere distrutte è pari a 507.

Richiamato, altresì, che:

il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;

il comma 9 dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede che gli aiuti destinati ad ovviare i danni causati da organismi nocivi ai vegetali siano calcolati, in base al valore di mercato dei vegetali prima dell'insorgere dell'organismo nocivo stesso, in relazione alle perdite di reddito dovuti ad obblighi di quarantena nell'ambito di una misura o di un programma pubblico a livello unionale, nazionale o regionale di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione. All'importo dell'aiuto vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

il regolamento (UE) n. 702/2014 prevede, tra l'altro:

- art. 1, comma 1, che gli aiuti siano erogati a favore di PMI attive nel settore agricolo e che queste non siano "imprese in difficoltà";
- art. 1, comma 5, che sono escluse dall'aiuto le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- art. 6, che il beneficiario presenti una domanda di aiuto con una serie di informazioni;
- art. 8, che le agevolazioni possano essere accumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti in "de minimis";
- art. 9, che è necessario trasmettere alla Commissione europea, al fine della registrazione dell'aiuto, la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, condizionandone l'attuazione alla conclusione della suddetta procedura di registrazione. La documentazione integrale della misura di aiuti di Stato è pubblicata al sito web regionale http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/tarlo.htm.

Preso atto che:

Anoplophora glabripennis è un organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE e s.m.i.;

le misure di lotta intraprese contro un organismo di quarantena rappresentano "obblighi di quarantena";

ne deriva che gli aiuti per la distruzione delle piante specificate, rispettando le disposizioni contenute nell'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che, inoltre, tali aiuti risultano esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 e sono calcolati ai sensi dell'art. 26 del medesimo.

Richiamato che l'articolo 18 bis della legge regionale 63/1978, al primo comma, sancisce che al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione può concedere, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento; al secondo comma, sancisce che gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell'ambito di un programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di fitopatie o di infestazioni parassitarie.

Dato atto che, per le finalità di cui suddetto articolo 18 bis:

il contributo regionale riconoscibile con riferimento al mancato reddito derivante dalla distruzione delle piante deve tener conto del più probabile valore di mercato delle specie oggetto della distruzione;

la valutazione economica viene effettuata attraverso la realizzazione di apposita ricerca di mercato, in quanto l'Elenco prezzi di cui alla D.D. 15 giugno 2018, n. 686 "Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 22-6548. Approvazione Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2018 per la valutazione e verifica dei costi relativi alla realizzazione di opere e lavori in materia agricola", riporta unicamente il valore di alcune delle specie e varietà a cui appartengono gli esemplari che saranno distrutti, ed è comunque comprensivo delle spese di trasporto e impianto, che non saranno ammesse a contributo.

Vista la Legge regionale del 5 aprile 2018, n. 4, recante "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Stabilito che in relazione al numero di piante da distruggere ed alla loro categoria commerciale il contributo regionale complessivamente concedibile viene stimato fino ad un massimo di € 50.000,00 cui si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 176514/2018 (Missione 16 - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 bis della legge regionale 63/1978, è stata sentita la Commissione consiliare competente in data 19 dicembre 2018.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 63/1978, i criteri, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione del contributo regionale a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici alle aziende vivaistiche ricadenti all'interno delle zone demarcate per la presenza di focolai di Anoplophora glabripennis con la D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 e con la D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018;

demandare al Settore A1701A - Produzioni agrarie e zootecniche, l'approvazione e l'emanazione di un apposito bando, nel rispetto dei suddetti criteri, e l'adozione del provvedimento di spesa;

disporre, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, disponibile al sito web regionale

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/tarlo.ht

m e stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Ritenuto altresì necessario, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento sotteso al presente atto, disciplinare, ad integrazione della DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908, il seguente procedimento amministrativo e fissare un termine superiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14:

- titolo del procedimento: "Concessione del contributo regionale a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di infestazioni da *Anoplophora glabripennis*, approvazione degli elenchi di liquidazione ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale (ARPEA), ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all'esecuzione dei pagamenti";

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

- il termine finale del procedimento è di 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;

- provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale, di approvazione degli elenchi di liquidazione ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale (ARPEA), ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all'esecuzione dei pagamenti.

Richiamato che:

la legge regionale 21 giugno 2002 n. 16 istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Preso atto della convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 18 bis della Legge Regionale n. 63/1978, un contributo regionale ammontante ad € 50.000,00 complessivi a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie ingiunte dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici alle aziende vivaistiche, ricadenti all'interno delle zone demarcate per la presenza di focolai di *Anoplophora glabripennis* con la D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 e con la D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018;

2. di dare atto che il contributo regionale massimo concedibile, di cui al punto 1, ammonta ad € 50.000,00 cui si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 176514/2018 (Missione 16 - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

3. di dare atto che la concessione del contributo regionale di cui ai punti precedenti, avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento stesso, aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, disponibile al sito web regionale

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/tarlo.htm e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

5. di integrare l'Allegato A della DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908, approvando il seguente procedimento amministrativo:

- titolo del procedimento: "Concessione del contributo regionale a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di infestazioni da *Anoplophora glabripennis*, approvazione degli elenchi di liquidazione ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale (ARPEA), ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all'esecuzione dei pagamenti";

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

- il termine finale del procedimento è di 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;

- provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale, di approvazione degli elenchi di liquidazione ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale (ARPEA), ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all'esecuzione dei pagamenti.

6. di demandare al Settore A1701A - Produzioni agrarie e zootecniche, l'approvazione e l'emanazione di un apposito bando, nel rispetto dei suddetti criteri, e l'adozione del provvedimento di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Criteri per la concessione del contributo regionale a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di infestazioni da *Anoplophora glabripennis*.

PREMESSA

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte ha individuato con la D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 e con la D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018 le zone demarcate relativamente ai focolai di *Anoplophora glabripennis* in cui applicare le misure fitosanitarie previste dalla Decisione di Esecuzione della Commissione 2015/893/UE.

Le misure prevedono per le aziende vivaistiche il blocco della movimentazione delle piante specificate, come definite all'art. 1 lettera a) della Decisione di Esecuzione della Commissione 2015/893/UE, per due anni.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ritiene necessario, per misura precauzionale, di disporre la distruzione delle piante specificate presenti presso le aziende vivaistiche ricadenti nelle due zone demarcate relative ai focolai di Vaie e di Cuneo.

Specifiche ingiunzioni hanno imposto alle aziende vivaistiche la distruzione delle piante specificate che sono state ispezionate e sono state oggetto di blocco come riportato nei verbali dei sopralluoghi effettuati da ispettori fitosanitari del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Dette aziende vivaistiche subiscono perdite di reddito a causa della distruzione di tali piante.

FINALITA'

Il presente documento definisce i criteri per la concessione del contributo regionale a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di infestazioni da *Anoplophora glabripennis*. Al contributo regionale concesso si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 176514/2018 (Missione 16 - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Potrà essere concesso un contributo regionale, in base alle perdite di reddito effettivamente accertate, sino ad un massimo di € 50.000,00 complessivi a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di infestazioni da *Anoplophora glabripennis*, ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici alle aziende vivaistiche, ricadenti nelle zone demarcate individuate con la D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 e con la D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018 in cui si applicano le misure fitosanitarie previste dalla Decisione di Esecuzione della Commissione 2015/893/UE.

L'operazione sarà attuata a bando.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

I beneficiari, per presentare la domanda di contributo, devono:

1. essere microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria, destinatarie dell'ingiunzione notificata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica e ricadenti nelle zone demarcate individuate con la D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 e con la D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018 ;

2. aver correttamente rispettato il blocco della movimentazione delle piante come ingiunto dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

3. essere precedentemente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte.

4. conferire le piante da distruggere al punto di raccolta che sarà indicato dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici che provvederà alla loro cippatura e smaltimento sotto controllo fitosanitario.

Sono escluse dall'aiuto le PMI operanti nella produzione agricola primaria:

a) che hanno ricevuto e non rimborsato un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);

b) in difficoltà.

TIPOLOGIA ED INTENSITA' DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

Il contributo regionale viene erogato in relazione:

- al numero di piante specificate oggetto di blocco riportato nei verbali di constatazione redatti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

- al valore commerciale stabilito in relazione a genere, specie e varietà (se indicata) ed alle caratteristiche dimensionali delle piante specificate.

L'entità del contributo regionale è pari alla perdita di reddito derivante dalla distruzione delle piante specificate considerando il più probabile valore di mercato delle piante oggetto della distruzione. La valutazione economica viene effettuata attraverso la realizzazione di apposita ricerca di mercato, in quanto l'Elenco prezzi di cui alla D.D. 15 giugno 2018, n. 686 "Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 22-6548. Approvazione Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2018 per la valutazione e verifica dei costi relativi alla realizzazione di opere e lavori in materia agricola", riporta unicamente il valore di alcune delle specie e varietà a cui appartengono gli esemplari che saranno distrutti, ed è comunque comprensivo delle spese di trasporto e impianto, che non saranno ammesse a contributo.

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo regionale dovranno essere predisposte e presentate telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese, entro la data indicata nel bando.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda in proprio o avvalendosi di un CAA o di un consulente di fiducia.

E' consentito presentare una sola domanda di sostegno per azienda.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, pena la non ricevibilità.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati e autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena il rigetto della domanda, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPETENZE ED ELENCO DI LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Il bando per la concessione del contributo regionale a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di infestazioni da *Anoplophora glabripennis* viene gestito dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore A1701A - Produzioni agrarie e zootecniche.

Il procedimento “Concessione del contributo regionale a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite derivanti dalla distruzione delle piante specificate sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di infestazioni da *Anoplophora glabripennis*, approvazione degli elenchi di liquidazione ed autorizzazione all’organismo pagatore regionale (ARPEA), ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all’esecuzione dei pagamenti” ha come Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore A1701A - Produzioni agrarie e zootecniche.

Le domande di contributo regionale verranno inserite nell’elenco di liquidazione secondo l’ordine alfabetico.

L’elenco di liquidazione verrà stilato a seguito di istruttoria delle domande di contributo regionale che consiste in controlli amministrativi volti ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni di distruzione sulla base dei verbali di sopralluogo effettuati da parte del personale del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici preposto al controllo dell’applicazione delle misure per l’eradicazione di *Anoplophora glabripennis*.

Il procedimento termina dopo 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando con una determinazione dirigenziale di concessione dei contributi, di approvazione degli elenchi di liquidazione ed autorizzazione all’organismo pagatore regionale (ARPEA), ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all’esecuzione dei pagamenti, tramite gli appositi sistemi on-line.

Il pagamento del contributo regionale ai beneficiari viene effettuato dall’Arpea, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” e s.m.i.

Decisione di Esecuzione della Commissione 2015/893/UE del 9 giugno 2015.

Legge Regionale n. 63 del 12 ottobre 1978, art. 18 bis.

D.D. n. 902 del 10 agosto 2018

D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018

RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento ad ogni altra normativa applicabile in materia.